

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3560**PROPOSTA DI LEGGE****d'iniziativa del Deputato GREGGI***Presentata il 16 luglio 1982***Norme per l'attuazione del secondo e terzo comma
dell'articolo 34 della Costituzione**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Anche dal recente dibattito parlamentare sulla riforma della scuola media superiore appaiono l'urgenza e la necessità, di stretto dovere costituzionale, di provvedere finalmente — in modo organico — a dare attuazione al terzo e al quarto comma dell'articolo 34 della Costituzione, nei quali si dà risalto alla categoria degli studenti « capaci e meritevoli », si riconosce il loro pieno diritto a raggiungere i gradi più alti degli studi (evidentemente sulla base di una selezione per merito) e si rende effettivo questo diritto con la concessione dei necessari aiuti per gli studenti « privi di mezzi », o che comunque troverebbero serie difficoltà nell'affrontare il corso completo degli studi.

Finora si provvede, con misure diverse e parziali, alla concessione di borse di studio sotto la forma, piuttosto anomala di evidente suggestione « operaistica », di « presalario » soltanto per gli studenti che siano già arrivati al grado più alto degli studi, rappresentato dagli studi universitari.

Niente di organico è stato finora fatto (e c'è veramente da rimanerne meravigliati e « contriti ») per gli studenti capaci e meritevoli nelle varie e lunghe fasi che precedono l'accesso agli studi universitari.

La proposta di legge che abbiamo l'onore di presentare alla vostra considerazione ed al vostro voto, è impostata secondo uno schema molto semplice e si preoccupa naturalmente di andare incontro

agli « studenti capaci e meritevoli » fin dal compimento del ciclo di studi elementari, alla fine dei quali si sono già — normalmente — manifestate le diverse attitudini e capacità (crediamo che nessuno possa negare che qualsiasi non mediocre maestro elementare sia in grado — alla fine del quinto anno — di valutare, con scarti minimi, il valore e le potenzialità intellettuali di ciascuno dei suoi scolari..).

La concessione delle borse di studio deve essere operata *ex novo* soltanto al termine dei vari cicli di studio, in modo da garantire agli studenti capaci e meritevoli una assistenza per tutta la loro carriera scolastica, alla sola condizione che essi dimostrino la continuità, ed utilità, del loro sforzo di applicazione.

Si fa riferimento alle singole classi perché è all'interno delle singole classi, e lungo il normale corso di studio, che la selezione e la valutazione delle attitudini avvengono nel modo più sereno e più controllabile (qualsiasi altro momento o metodo di valutazione può dare luogo ad errori e prestarsi anche a qualsiasi inquinamento e manipolazione... All'interno di ciascuna classe opera infatti anche un automatico « controllo democratico » da parte di tutti gli studenti e professori della classe).

È prevista l'assegnazione di un numero supplementare di borse di studio (nei limiti del 15 per cento) da attribuire su decisione collegiale della scuola, in modo da aiutare giovani che — a parità di capacità — potrebbero essere esclusi dall'aiuto per le particolari caratteristiche della classe, in cui si trovano a studiare.

Naturalmente non si fa alcuna distinzione tra gli studenti delle scuole pubbliche statali e quelli delle scuole pubbliche non statali, essendo la norma costituzionale diretta ai giovani « capaci e meritevoli », senza alcuna ulteriore distinzione.

Con il secondo articolo si indica la fonte di finanziamento per l'erogazione di queste borse di studio e si delega il Governo ad emanare il Regolamento di attuazione della legge, che disciplinerà in particolare il controllo delle modalità di attribuzione delle borse di studio.

Onorevoli colleghi, la spesa per il primo anno è prevista in lire 730 miliardi che — a regime, dopo cinque anni — saranno diventati 3.270 miliardi.

Riteniamo doveroso precisare il metodo di calcolo di queste cifre.

Alla fine del quinto anno delle elementari, l'assegnazione di borse di studio da lire 500.000 dovrebbe interessare circa 180 mila ragazzi (un quinto dei complessivi, circa 900 mila); alla fine del terzo anno della scuola media inferiore, alla borsa di studio di lire 1.500.000 dovrebbero essere interessati circa 160 mila ragazzi (un quinto degli 800 mila che concludono la scuola media inferiore); alla fine del quinto anno della scuola media superiore i ragazzi interessati dovrebbero essere circa 100 mila (un quinto dei 500 mila circa attuali ed auspicabili).

Per ciascuno dei tre livelli la spesa sarebbe rispettivamente di miliardi 90, 240, 400, per complessivi 730 miliardi.

A regime si avrà la copertura per tutti e tre gli anni della scuola media inferiore, per tutti e cinque gli anni della scuola media superiore e per i 4-5 anni dei corsi universitari.

Cioè a regime la spesa annua sarà di 270 miliardi per gli alunni capaci e meritevoli usciti dalla scuola elementare che frequentano i tre anni della scuola media inferiore; sarà di 1.200 miliardi per gli alunni usciti dalla scuola media inferiore che frequentano i cinque anni della scuola media superiore; sarà infine di 1.800 miliardi circa per i capaci e meritevoli assegnatari di borse di studio che frequentano l'università.

Complessivamente la spesa a regime sarà di 3.270 miliardi ogni anno. Le cifre in via di previsione non variano molto, tenuto conto delle clausole di cui al secondo comma della proposta di legge, secondo le quali: il valore della borsa di studio è raddoppiato per i ragazzi orfani di uno dei genitori; mentre la borsa di studio per gli universitari dovrà essere intesa come un « prestito » da restituire in 20 anni senza interessi.

Non si tratta di una spesa indifferente, ma riteniamo si tratti del « migliore in-

vestimento produttivo» che possa essere fatto nel nostro Paese.

Abbiamo più volte nei dibattiti in aula affermato che la vera ricchezza nazionale è per il nostro Paese e popolo, «la scuola»: la scuola intesa come mezzo di potenziamento della «materia prima» che in Italia è particolarmente abbondante e di qualità particolarmente pregiata: la materia prima costituita dalla intelligenza ed attitudini «native» dei ragazzi italiani.

Abbiamo sempre chiesto e chiediamo una scuola severa, cioè una scuola che permetta e stimoli l'impegno massimo dei giovani e nello stesso tempo l'unica vera giusta selezione, che è quella delle capacità e del merito.

Una scuola «facile» è una scuola reazionaria e classista in quanto — nella degradazione progressiva di tutta la cultura e di tutta la vita nazionale che da essa necessariamente deriva — favorisce oggettivamente i giovani delle famiglie più ricche o comunque più colte, non offrendo ai giovani delle famiglie meno dotate (materialmente e culturalmente) condizioni e stimoli sufficienti per il «traffico» dei loro talenti. Sappiamo che anche nel Vangelo, chi non sa «trafficare i propri talenti» viene duramente punito. Ma se trafficare i talenti è un dovere delle singole persone, esiste anche il dovere della società di mettere tutti i giovani in condizione di «trafficare i loro talenti»: cioè di mettere tutti i giovani sotto lo stimolo dello sforzo della crescita intellettuale e culturale, of-

frendo nello stesso tempo, a coloro che sono privi di mezzi e possibilità «materiali», di affrontare le spese necessarie per salire fino ai gradi più alti degli studi.

Chiudendo, onorevoli colleghi, questa relazione non posso non domandarmi come sia stato possibile che noi, classe dirigente politica della «Nazione italiana» (che abbiamo il dovere di rappresentare e di servire nel modo migliore), possiamo aver lasciato passare tanti anni, impegnandoci e contrastando anche tra noi sui problemi dello sviluppo economico, ma dimenticando che — in particolare in Italia — il modo migliore per assicurare il più accelerato e vasto possibile sviluppo anche economico è quello appunto di potenziare «le strutture mentali e culturali» che sono la condizione prima, e la condizione largamente sufficiente, per non soltanto promuovere, «ma inventare» le condizioni e i mezzi dello sviluppo economico.

Mi permetto quindi di esprimere la certezza che questa proposta, con tutti gli opportuni emendamenti e le possibili integrazioni, possa essere approvata rapidamente dal Parlamento ed entrare in attuazione come previsto fin dall'anno scolastico 1983-1984.

Ritengo che anche soltanto l'annuncio di questa proposta di legge potrà costituire già un immediato stimolo a maggiore impegno di studio, per tutti i migliori giovani del nostro Paese, ed un conforto per le loro famiglie.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Per dare concreta e generale attuazione al secondo e terzo comma dell'articolo 34 della Costituzione, per il quale « i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i più alti gradi degli studi », sono stabilite le seguenti norme:

1) dall'anno scolastico 1983-1984 gli studenti capaci e meritevoli che hanno completato: il corso di studi elementari, il corso della scuola media inferiore, il corso della scuola media superiore e che intendano proseguire negli studi a livello superiore o universitario, hanno diritto ad una borsa di studio annua per tutto il periodo scolastico di grado superiore del valore rispettivamente di lire 500.000; lire 1.500.000; lire 4.000.000;

2) l'assegnazione delle borse di studio ha luogo per gli alunni capaci e meritevoli che appartengano a famiglie con reddito annuo inferiore a lire 18.000.000 o comunque inferiore a lire 5.000.000 per ogni membro della famiglia.

La borsa di studio è conservata per tutto il periodo scolastico di grado superiore alla condizione di una media complessiva di voti superiore a 6,5;

3) hanno diritto alla borsa di studio i ragazzi che hanno frequentato regolari corsi scolastici in qualsiasi scuola pubblica, statale o comunque riconosciuta, e che siano compresi, in ordine di votazione, nel primo quinto fra gli alunni della classe (e che abbiano, in ogni caso, conseguito la media di 7/10 negli esami di completamento del ciclo), ed i giovani presentatisi come esterni agli esami di completamento del ciclo, che abbiano conseguito la stessa media.

La misura della borsa di studio è raddoppiata per gli studenti orfani anche di uno solo dei genitori. La borsa di studio per i giovani che frequentano l'università

è intesa come un prestito, da restituire in 20 anni, senza interessi.

Nell'ambito di ciascuna scuola, su parere del Consiglio di istituto ed a carico della scuola stessa, possono essere concesse altre borse di studio sempre secondo le graduatorie in merito, in numero non superiore al 10 per cento delle borse attribuite direttamente nelle singole classi.

ART. 2.

Alla spesa per il primo anno, prevista in lire 730 miliardi ed a quelle per gli anni successivi, si fa fronte con il raddoppio delle tasse scolastiche di frequenza alle scuole medie superiori ed alle università, ed utilizzando, per quanto necessario, una parte dei fondi a disposizione della Cassa nazionale per gli assegni familiari.

Il Governo è delegato ad emanare, entro sei mesi, ed in ogni caso in tempo utile per l'anno scolastico 1983-84, il regolamento di attuazione della presente legge, che garantisca in particolare la regolarità della assegnazione delle borse di studio.